



1.1 In particolare, l'opponente ha evidenziato come l'impugnata delibera fonda l'esclusione sulla circostanza per la quale egli svolgerebbe attività concorrenziale attraverso la società [REDACTED] operante nel medesimo settore della [REDACTED] avendo medesimo oggetto sociale e curando la commercializzazione di articoli sanitari, prodotti di consumo reagenti, materiali per laboratori di analisi e di ricerca di ogni tipo e specie e presidi medico sanitari.

L'attore ha allegato che, in data 19.7.2006, ha acquistato una quota della [REDACTED] corrispondendo euro 40.000,00, divenendo socio accomandante per il 10%.

Il [REDACTED] ha poi evidenziato di aver prestato, in data 30.1.2009, garanzia fideiussoria nell'interesse di [REDACTED] per euro 150.000,00 con la [REDACTED], ora [REDACTED].

L'attore ha poi dedotto di essere stato assunto dalla convenuta in data 16.6.2006, inizialmente con contratto di co.co.pro. e, dal 17.9.2008, quale responsabile vendite con contratto a tempo indeterminato; successivamente, in data 26.11.2012, la [REDACTED] ha deciso di dismettere la rete vendite e, di conseguenza, il [REDACTED] è stato licenziato per giustificato motivo con la seguente motivazione: *“forte diminuzione del fatturato che ci costringe ad un riassetto organizzativo per una gestione più economica dell'azienda con soppressione del suo posto di lavoro considerando che la rete vendita è stata smantellata”*.

Parte attrice ha poi allegato di non avere intrattenuto più rapporti con la società e che, a causa dell'esposizione debitoria della stessa, egli è stato segnalato a sofferenza alla [REDACTED].

Con specifico riferimento alle motivazioni poste a fondamento della delibera di esclusione, il [REDACTED] ha evidenziato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2301, 2315 e 2318 c.c., solo i soci accomandatari sono soggetti al divieto di concorrenza, mentre l'unica ipotesi in cui anche il socio accomandante è tenuto ad osservare il predetto divieto è quando tale obbligo sia stato specificatamente pattuito.

Inoltre, l'attore ha dedotto che l'art. 2301 c.c. dispone che il consenso per l'esercizio di attività concorrenziale sia presunto se l'attività preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.

Dunque, il [REDACTED] ha evidenziato come, nella specie, sussistano entrambe le condizioni per escludere la sussistenza del divieto di concorrenza a carico del socio accomandante, difettando il patto di divieto di concorrenza ed essendo i soci a conoscenza del fatto che il [REDACTED] prima di diventare socio aveva lavorato per ben 12 anni come responsabile alle vendite per altre imprese che svolgevano, in parte, attività concorrenziale con la [REDACTED].

1.2 Si è costituita la società convenuta, la quale ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata Imprese.

Nel merito, ricostruite le vicende relative ai rapporti intercorsi tra le parti, ha dedotto che il licenziamento dello stesso sarebbe stato determinato dalle condotte tenute dal ██████████, il quale, nello svolgimento della sua attività, avrebbe informato i clienti dell'imminente nascita di una nuova realtà economica che avrebbe commercializzato prodotti medicali in parte diversi da quelli di ██████████ ma in parte sovrapponibili rispetto a quelli venduti dalla stessa.

Tuttavia, considerata la preannunciata impugnazione del licenziamento per giusta causa, la società ha poi formalizzato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, accettato di buon grado dallo stesso odierno attore.

Secondo la prospettazione della convenuta, dopo tali eventi è stata costituita la società ██████████ di cui erano inizialmente soci ██████████ e ██████████ rispettivamente moglie e madre dello stesso ██████████ entrambe con lui residenti, la prima quale accomandataria, la seconda come accomandante.

In seguito, nel 2017 sono state cedute le quote sociali da parte della società ██████████ in favore di ██████████, sorella dell'attore.

Inoltre, la convenuta ha dedotto che la predetta società, fondata con sede in provincia di Padova, a ██████████, è stata poi trasferita a Rovigo già nel novembre 2013 e la quota di maggioranza è stata sempre detenuta dalla moglie del ██████████ (99%), mentre la di lui madre prima e la di lui sorella poi hanno detenuto una quota pari all'1% (€ 20,00) del capitale sociale.

Dunque, la convenuta ha evidenziato che l'attore è da sempre stato socio occulto e amministratore di fatto della ██████████, fino, da ultimo, ad assumere formalmente la qualità di socio accomandatario, per una quota del 49%.

Secondo la prospettazione della convenuta, considerata l'applicabilità delle norme relative alle s.n.c. anche alle s.a.s., va esteso a queste ultime anche il divieto di concorrenza di cui al 2301 c.c. ai soci accomandanti.

E ancora, la società convenuta ha evidenziato che l'attore ha operato su un portafoglio clienti già conosciuto, sottraendolo illegittimamente ad ██████████ realizzando lo sviamento di un cospicuo numero di clienti.

**1.3** Con ordinanza dell'1.7.2021, il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata Imprese ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Rovigo, atteso che trattasi di controversie societarie relative a società di persone e che, ai sensi dell'art. 23 c.p.c., la competenza per territorio va individuata in base alla sede della società.

## 2. Conclusioni delle parti

Parte attrice ha precisato le conclusioni come segue: *“Previo rigetto di ogni domanda avversaria sicchè infondata, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'esclusione del socio [REDACTED] comunicata con raccomandata in data 25.02.2021 dalla soc. [REDACTED] annullare, sicchè infondata in fatto ed in diritto, la delibera impugnata con efficacia ex tunc dal 25.02.2021 e, conseguentemente, dichiarare il diritto di [REDACTED] ad essere reintegrato nella compagine sociale nella pienezza dei diritti che ne derivano; Con vittoria di spese e competenze”*.

Invece, la società convenuta, reiterate le istanze istruttorie, ha così precisato le conclusioni: *“Nel merito: Rigettata ogni avversaria istanza, rigettarsi la proposta impugnazione e, per l'effetto, ogni domanda avanzata da [REDACTED] siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi di lite”*.

## 3. Questioni processuali

**3.1** *In primis et ante omnia*, è d'uopo precisare come l'oggetto del presente giudizio determini la competenza a decidere del Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., *ratione temporis* applicabile, il quale recita: *“Il tribunale giudica in composizione collegiale:[...] 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; [...]”*.

**3.2** Inoltre, è opportuno evidenziare che nel giudizio di opposizione avverso la delibera non si può tener conto di motivi di esclusione diversi da quelli enunciati nella delibera della maggioranza dei soci (Cfr. Cass. 2887/1989) e il giudice ha il potere-dovere di riscontrare l'effettiva ricorrenza dei casi nei quali la legge e l'atto costitutivo consentono l'esclusione medesima, mentre non può indagare sull'opportunità, alla stregua delle circostanze della situazione concreta, di irrogare detta sanzione, attenendo ciò ad una valutazione riservata agli organi sociali (Cass. 6430/1982; Cass. n. 9695/1991; Cass. n. 4254/1982).

## 4. Nel merito

**4.1** In via del tutto preliminare, è opportuno esaminare il contenuto della delibera di esclusione del socio [REDACTED] anche al fine di individuare specificamente le ragioni poste a fondamento della stessa.

Da una piana lettura del contenuto della stessa, come trasfusa nella raccomandata ricevuta dall'attore in data 24.3.2021, si ricava che allo stesso è stato contestato:

a) lo svolgimento di attività concorrenziale mediante la società [REDACTED]

b) lo sviamento di clientela della società convenuta, [REDACTED] (Cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).

**4.2** Ebbene, con riferimento alla contestazione sub a), il Collegio reputa condivisibile la giurisprudenza di legittimità, citata da parte attrice, secondo la quale il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10715 del 24/05/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2887 del 16/06/1989).

Su tale specifica questione, la Suprema Corte ha avuto modo di prendere posizione in rari casi; tuttavia, neppure sono rinvenibili pronunce di segno opposto a quelle sopra richiamate.

Nella specie, è pacifico, oltre che riscontrabile *per tabulas*, che non è stata pattuita una espressa disposizione nell'atto costitutivo, volta a rendere operativo il divieto di concorrenza anche nei confronti del socio accomandante (Cfr. doc. n. 5 allegato all'atto introduttivo).

Inoltre, è altrettanto pacifico e documentalmente riscontrabile la qualità di socio accomandante da sempre ricoperta dall'odierno opponente nell'ambito di [REDACTED] (Cfr. doc. n. 17 di parte opponente).

**4.3** Non appaiono dirimenti, sul punto, le argomentazioni spese dalla difesa della società opposta: pur preso atto dell'esistenza di difforme orientamento giurisprudenziale, la convenuta ha sostenuto che una soluzione interpretativa letterale e sistematicamente coerente degli artt. 2301 e 2315 c.c. imporrebbe l'estensione del divieto di concorrenza al socio accomandante, anche in assenza di specifica previsione nell'atto costitutivo.

A ben vedere, proprio dal dato testuale degli artt. 2301, 2315 e 2318 c.c. si desume la non automatica estensione del divieto di concorrenza al socio accomandante, posto che:

- l'art. 2315 c.c. recita: "*Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti*";
- l'art. 2318 c.c. dispone che i soci accomandatari "*hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo*" e solo agli stessi "*può essere conferita l'amministrazione della società*";
- l'art. 2301 c.c., con riferimento al socio di s.n.c., dispone che questi "*non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente*".

A parere del Tribunale, nel caso in esame, si verte proprio nell'ipotesi di uno degli "obblighi dei soci della società in nome collettivo", tassativamente previsto dalla relativa disciplina, e, in quanto tale, applicabile testualmente solo ai soci accomandatari.

Diversamente opinando, oltre ad entrare in palese contrasto con il contenuto delle esaminate norme, si finirebbe per violare la clausola di compatibilità prevista dall'art. 2315 c.c..

Dunque, l'esclusione del socio, odierno opponente, non può trovare giustificazione nell'esercizio di attività posta in essere in concorrenza con quella propria della società opposta.

**4.4** Con specifico riferimento al motivo di esclusione sub b), si osserva come nell'articolare l'opposizione l'odierno attore non abbia affatto preso posizione in ordine alle contestate condotte configuranti lo sviamento di clientela.

A ben vedere, l'unico motivo di opposizione formulato ha avuto ad oggetto esclusivamente il contestato svolgimento di attività concorrenziale.

Vale, in tal senso, evidenziare che, anche tutta la ricostruzione di fatti e di circostanze molto risalenti nel tempo, operata dal [REDACTED] è volta, in buona sostanza, a comprovare la contezza da parte degli altri soci di [REDACTED] delle conoscenze e competenze maturate dal [REDACTED] prima ancora dell'assunzione della qualifica di socio della convenuta.

Dunque, trattasi di circostanze valorizzate dall'attore al solo fine di dimostrare l'insussistenza del requisito di cui all'art. 2301 c.c., relativo, come peraltro dedotto dallo stesso [REDACTED] al divieto di concorrenza.

Ciò posto, è d'uopo evidenziare come il divieto di concorrenza, come detto non sussistente in capo al [REDACTED] per le ragioni sopra esposte, non esclude, *ipso iure*, la rilevanza ai fini dell'esclusione di condotte integranti la concorrenza sleale, nel caso in esame declinata nella forma dello sviamento di clientela.

Trattasi, a parere del Collegio, di concetti del tutto distinti, atteso che, anche a ritenere ammissibile l'esercizio di attività concorrenziale, tanto non giustifica per il socio accomandante la possibilità di porre in essere pratiche sleali, le quali, al contrario, determinano un inadempimento sufficiente a giustificare l'esclusione dalla società.

Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, in relazione alla diversità dei due concetti, "*la presenza di un patto di non concorrenza consente invece di configurare una responsabilità esclusivamente contrattuale, che deriva dalla mera violazione del patto stesso (cfr. Cass. 2501/1992 in tema di agenzia; Cass. 13658/2004; Cass. 5901/2001; Cass. 2677/1985, secondo cui "fuori dell'ipotesi di formale stipulazione di patto di non concorrenza a norma dell'art. 2125 c.c., gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) compiuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro dall'ex dipendente in*

danno dell'ex datore di lavoro configurano un illecito extracontrattuale non ricollegabile al pregresso rapporto di lavoro)" (Cfr. in motivazione, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18034 del 2022).

Come evidenziato, sarebbe sufficiente porre in rilievo che, con riferimento alle contestate condotte di concorrenza sleale, l'odierno attore neppure ha svolto apposito motivo di opposizione, né, a ben vedere, ha specificamente contestato di avere effettivamente sfruttato la conoscenza diretta dei clienti di [REDACTED] della quale è stato dipendente oltre che socio, al fine di arricchire la platea di clienti della società [REDACTED]

**4.5** Ad ogni buon conto, in punto di concorrenza sleale, giova precisare che:

- *"L'art. 2598, comma primo n. 3, c.c., stabilendo che compie atti di concorrenza sleale l'imprenditore che si avvalga - direttamente o indirettamente - di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda - è norma in bianco e di chiusura della disciplina, diretta a riassumere tutte le ipotesi, diverse da quelle contemplate dai nn. 1 e 2 della disposizione (Cass. 25652/2014; Cass. 14793/2008), i cui unici presupposti applicativi sono costituiti dal possesso della qualità di imprenditore in capo ai soggetti coinvolti e l'esistenza - tra di essi - di una situazione di competizione o concorrenzialità sul piano imprenditoriale (Cass. 1259/1999; Cass. 17144/2009; Cass. 12364/2018);*

- *la speciale responsabilità contemplata dalla norma richiede il compimento di atti non conformi alla correttezza professionale, che abbiano assunto una concreta connotazione lesiva degli interessi economici di un diverso imprenditore (Cass. 8215/2007). Più precisamente il giudizio di responsabilità richiama i principi di correttezza professionale cogenti nell'ambito della categoria imprenditoriale: la norma impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna di esse si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, dall'adozione di metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali (Cass. 4739/2012; Cass. 4458/1997) ((Cfr. in motivazione, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18034 del 2022);*

- *"Metro di valutazione della liceità della condotta sono - in concreto - gli interessi imprenditoriali concorrenti alla dinamica economica, in adesione ai principi ed ai limiti fissati dall'art. 41 della Costituzione ed oggi anche dalla disciplina comunitaria, finalizzati a garantire che il mercato conservi la qualità strutturale di luogo della libertà di iniziativa economica per chiunque pretenda di esercitare un'impresa commerciale (Cass. 2634/1983; Cass. 11589/1997; Cass. 10684/2000)"* (Cfr. in motivazione, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18034 del 2022).

4.6 Posti tali principi, appare preliminarmente opportuno precisare come possa ritenersi provato, anche in via presuntiva, che il ██████ sin dal momento del licenziamento, ha cominciato a svolgere attività imprenditoriale in concorrenza con la società opposta.

Infatti, a prescindere dal dato formale, non appare seriamente revocabile in dubbio che l'attività di ██████ sia stata in concreto condotta ed esercitata in prima persona dall'attore.

In tal senso depongono numerosi elementi:

- in data 22.01.2013, dopo circa dieci giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro tra Pt\_I e la società convenuta, è stata costituita la società ██████ di cui erano inizialmente soci la moglie dell'attore, ██████ (socio accomandatario), e la di lui madre, ██████ (socio accomandante), entrambe residenti con il ██████ (Cfr. doc. n. 10 e n. 11 di parte convenuta);
- ██████ all'epoca, era casalinga e ██████ era già pensionata, dunque entrambe prive di conoscenze nel campo delle forniture mediche, dei reagenti chimici e dei materiali per laboratori di analisi (circostanze non contestate dall'attore);
- nel 2017 ██████ ha ceduto le quote sociali in favore di ██████, sorella dell'attore, che da sempre ha svolto l'attività di insegnante (Cfr. doc. n. 10 di parte convenuta);
- in data 23.11.2020, il ██████ è formalmente diventato socio accomandatario della predetta società con una quota del 49% del capitale sociale (Cfr. doc. n. 10 di parte convenuta);
- l'oggetto sociale di ██████ riportato nella visura camerale, è il seguente: *“commercializzazione in proprio, per concessione, commissione, franchising, rappresentanza, agenzia e deposito di articoli sanitari, prodotti di consumo, reagenti e materiali per laboratori di analisi e di ricerca di ogni tipo e specie e presidi medico-sanitari, sia in Italia che all'estero, Produzione, servizio di assistenza tecnica e riparazione strumentazione scientifica ed attrezzature per laboratori scientifici, nonché taratura e calibrazione di strumenti di misura e dosaggio liquidi, anche presso il cliente. Vendita online (e-commerce) e tradizionale [...]”* (Cfr. doc. n. 10 di parte convenuta).

Orbene, dalla mera comparazione di tale oggetto sociale con quello della società convenuta, si ricava che vi sia una pressoché totale corrispondenza dell'attività svolta, con particolare riferimento alla rappresentanza di prodotti di consumo relativi a laboratori chimici e scientifici

Nondimeno, già gli eventi che hanno interessato la società ██████ appaiono sufficienti a disvelare la fattiva partecipazione, sin da subito, del ██████ allo svolgimento dell'attività della stessa.

Infatti, proprio l'attore ha posto in rilievo l'ampia e datata esperienza maturata nel settore: in questa prospettiva, non appare trascurabile che la compagine di ██████ abbia visto il coinvolgimento

di stretti familiari del [REDACTED], anche conviventi con lo stesso, in tutto l'arco temporale in cui egli non è stato formalmente socio.

A ciò sia aggiunta l'esistenza di ulteriori elementi, dettagliatamente evidenziati dalla convenuta, dalla quale desumere come, a prescindere dal dato formale, fosse il [REDACTED] ad occuparsi in prima persona dell'attività di [REDACTED]

A tal proposito, l'opposta ha depositato:

- comunicazione a mezzo messaggio posta elettronica dell'1.6.2016, inviata per errore da [REDACTED] ex cliente della convenuta, proprio a [REDACTED] all'indirizzo assegnato al [REDACTED] quale responsabile delle vendite ([REDACTED], ma indirizzata alla [REDACTED] con in allegato l'ordine di [REDACTED] a [REDACTED] (Cfr. doc. n. 12 di parte convenuta);
- copia di un biglietto da visita utilizzato dal [REDACTED] ed intestato a [REDACTED] (Cfr. doc. n. 13 di parte convenuta);
- estratto dal sito di [REDACTED] riportante una promozione relativa al periodo di Natale 2016, in cui l'attore risulta indicato come Responsabile della stessa società (cfr. doc. n. 14 di parte convenuta);
- articolo pubblicato sul Gazzettino di Rovigo in data 21.05.2015, nel quale si legge che il [REDACTED] come responsabile di [REDACTED] ha presentato il funzionamento di alcuni defibrillatori donati da [REDACTED] al [REDACTED] di [REDACTED] (cfr. doc. n. 15 di parte convenuta).

Trattasi di elementi documentali difficilmente superabili, riferibili ad un periodo in cui, come detto, il [REDACTED] neppure risultava essere formalmente socio di [REDACTED]

Dunque, nella specie, la società opposta ha fornito prova in ordine alla sussistenza di una situazione di concorrenza, perpetrata dal [REDACTED] allorché ricopriva ancora la carica di socio di [REDACTED]

**4.7** A questo punto, occorre verificare se effettivamente si sia realizzata una situazione di concorrenza sleale.

Sul punto, giova precisare che è onere della parte opposta provare i fatti costitutivi dell'esclusione essendo essa parte attrice sostanziale del giudizio in quanto essa invoca il diritto di escludere un altro socio; in difetto di prova dei fatti costitutivi predetti, può essere accolto il ricorso proposto dall'opponente per la sospensione della delibera di esclusione (Cass. n. 6452/1994; Trib. Napoli, 8 maggio 2001, Soc., 2001, 1081).

**4.7.1** Ebbene, è opportuno ribadire che nel giudizio di opposizione avverso la deliberazione di esclusione di un socio dalla società, ai sensi dell'art. 2287 cod. civ., non si può tener conto di motivi di esclusione diversi da quelli enunciati nella delibera della maggioranza dei soci (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2887 del 16/06/1989; Conf 4254/82) e il giudice ha il potere-dovere di riscontrare l'effettiva ricorrenza dei casi nei quali la legge e l'atto costitutivo consentono l'esclusione

medesima, mentre non può indagare sull'opportunità, alla stregua delle circostanze della situazione concreta, di irrogare detta sanzione, attenendo ciò ad una valutazione riservata agli organi sociali (Cfr. Cass. 6430/1982).

Come detto, a parere del Collegio, la totale carenza assertiva in ordine a tale profilo, da parte dell'opponente, induce a ritenere sostanzialmente ammessa la condotta contestata dall'opposta. Costituisce *ius receptum* il principio per il quale, la contestazione dei fatti allegati deve essere "specifica".

A maggiore specificazione, laddove la parte intenda contestare i fatti allegati dalla controparte, deve farlo in modo specifico, non potendosi limitare alla loro mera negazione, ma dovendo specificare la sua contestazione, formulandola come un'allegazione diversa e di segno contrario rispetto all'allegazione dedotta dalla controparte.

Sul punto la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (Cfr. Cass. Civ., n. 21227/2019), ma anche che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione: il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass. Civ., n. 21075/2016).

Ebbene, nel caso di specie, si osserva che nella missiva inviata al [REDACTED] contenente le ragioni di esclusione quale socio accomandante, si legge: "*che, in particolare, lei – conoscendo la clientela di Controparte\_1 per la sua qualità di socio accomandante – responsabile vendite della stessa – ha potuto contattare e sviare i clienti della prima verso la predetta società, fatto che [REDACTED] è in grado di provare a seguito delle dicerse circostanze appurate; - che, per l'effetto, l'esercizio di tale attività ha comportato grave pregiudizio alla scrivente società proprio anche per lo sviamento della clientela con conseguente diminuzione del fatturato*" (Cfr. doc. n. 1 di parte attrice).

Inoltre, nella comparsa di costituzione e risposta, l'odierna convenuta ha ulteriormente precisato che: "*La convenuta è in grado di provare che il [REDACTED] per conto di [REDACTED] ha personalmente contattato e raccolto ordinativi di materiale prima venduto da [REDACTED] presso le seguenti società:* • Ad [REDACTED]

[REDACTED] *Gli ordini illegittimamente raccolti presso tali clienti di [REDACTED] hanno comportato un considerevole calo delle vendite che si è manifestato negli anni a partire dal 2013 e che sussiste anche oggi*" (Cfr. comparsa di risposta).

Dunque, non solo l'odierno attore non ha articolato specifico motivo di opposizione in relazione alla contestata condotta di sviamento della clientela, posta a fondamento dell'esclusione, ma neppure ha specificamente contestato, in ambito processuale ed entro le preclusioni di rito, le allegazioni di parte convenuta in ordine alla precisa individuazione dei clienti dal medesimo sviati. Sul punto, è sufficiente rilevare che: all'udienza del 15.12.2021 la difesa dell'opponente ha fatto mero rinvio ai propri scritti difensivi; nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., sono state esclusivamente ribadite le conclusioni già rassegnate.

In buona sostanza, la non contestazione dei fatti costitutivi della domanda, come occorso nel caso di specie, è un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

**4.7.2** Tanto premesso, si osserva che nelle società di persone le norme sulla esclusione del socio «*per gravi inadempienze*» hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 ss. (C. 12487/1995; A. Genova 20.10.2006).

La disciplina della risoluzione per inadempimento è pertanto inapplicabile al contratto di società di persone, attesa la sussistenza di rimedi specifici previsti dalla legge contro l'inadempimento dei soci (e, segnatamente, l'esclusione ex art. 2286), che non lasciano spazio per l'applicazione dell'istituto generale regolato dagli artt. 1453 ss. (T. Milano 22.10.1990).

La disciplina in commento si applica anche alla società in accomandita semplice.

Infatti, la presenza di due categorie di soci, e cioè gli accomandatari, che, in quanto illimitatamente responsabili possono assumere l'amministrazione, e gli accomandanti, che tale amministrazione non possono assumere essendo la loro responsabilità limitata alla quota conferita, è pienamente conciliabile con i poteri di controllo di cui i soci accomandanti dispongono ed al cui espletamento è consona l'eventuale deliberazione di esclusione dell'accomandatario (Cass. 27504/2006).

La prima causa di esclusione è costituita dalle gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge (come ad esempio il dovere di cooperazione secondo buona fede: T. Milano 10.6.1999) o dal contratto sociale.

Inoltre, a maggiore specificazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la gravità dell'inadempimento del socio, che può determinarne l'esclusione dalla società ai sensi dell'art. 2286, comma 1, sussiste quando il comportamento contestato abbia impedito o comunque reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale (Cass. 9577/1993; Cass. 6200/1991).

Dunque, la gravità delle inadempienze del socio che può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando esse abbiano inciso negativamente sulla situazione economica dell'ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini (Trib. Torino 7.3.2008).

Si è inoltre ritenuto che costituisca causa di esclusione l'aver svolto concorrenza sleale nei confronti della società (Cass. 2380/1960).

Con riferimento al caso di specie, l'aver sottratto clientela alla società convenuta, mentre peraltro era ancora socio della stessa, integra una ipotesi di concorrenza sleale e costituisce, fuor di dubbio, un grave inadempimento idoneo a giustificarne la comminata esclusione.

Nondimeno, ad avvalorare la slealtà e la contrarietà a buona fede della condotta del [REDACTED] sovviene anche la modalità con cui ha operato nell'interesse di [REDACTED] ossia formalmente occultando la sua qualifica di socio, quantomeno sino all'anno 2020, ma sostanzialmente svolgendo attività nell'interesse della stessa.

In questa prospettiva, assume rilevanza anche il numero di clienti sottratti, pari a sei: tanto lascia agevolmente presumere che la società opposta abbia poi effettivamente subito un detrimento dalle condotte di concorrenza sleale poste in essere dal [REDACTED]

4.8 Per mera completezza, è opportuno precisare come non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie non ammesse, con condivisibile argomentazione resa dal G.I. con ordinanza del 2.1.2023, da intendersi ivi integralmente trascritta.

## **5. Il regime delle spese**


Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:

- a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014);
- b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa;
- c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Rovigo –*Sezione Civile* –, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

**RIGETTA** l'opposizione proposta da [REDACTED] art. 2287 c.c.



**CONDANNA** l'attore [redacted] al pagamento in favore della convenuta [redacted] delle spese di giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 23.4.2024

Il Presidente

dott.ssa Federica Abiuso

Il Giudice relatore ed estensore

dott. Nicola Del Vecchio

Fallimenti e Società.it